Modalità operative per la costituzione del Collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto e per la tenuta dell'elenco dei revisori dei conti (articoli 22, 27 e 28 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47).

1. Formazione dell'elenco dei revisori dei conti della Regione del Veneto

L'elenco dei revisori dei conti di cui all'art. 27 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47, di seguito denominato elenco, è formato e rinnovato a seguito di valutazione ed ammissione delle candidature presentate successivamente alla pubblicazione sul BURVET di specifico avviso contenente i requisiti, le modalità, i termini e la modulistica per la relativa domanda.

Le proposte di candidatura pervenute al di fuori dei termini indicati nello specifico avviso sul BURVET non sono ammesse.

L'elenco così formato è pubblicato sul BURVET e sul sito internet del Consiglio regionale ed è utilizzato per la costituzione del collegio, nonché per i rinnovi e le eventuali sostituzioni.

I revisori presenti nell'elenco antecedentemente alla pubblicazione di un determinato avviso non devono ripresentare la loro candidatura per il medesimo avviso.

2. Valutazione delle candidature

Le proposte di candidature presentate sono valutate da una commissione di tre componenti di cui uno con funzioni di Presidente. I componenti, ivi compreso il Presidente, sono scelti di concerto dal Segretario generale del Consiglio regionale e dal Segretario generale della programmazione della Giunta regionale.

3. Comunicazione dell'esclusione dall'elenco

In caso di esclusione dall'elenco dei revisori, l'escluso è avvisato per mezzo di posta elettronica certificata, o, nell'impossibilità, per mezzo di raccomandata A.R. circa i motivi dell'esclusione.

4. Pubblicazione dell'elenco

L'elenco pubblicato sul sito internet del Consiglio regionale ha, per ogni revisore, l'evidenza dei seguenti estremi: numero progressivo d'iscrizione nell'elenco, cognome, nome, data e luogo di nascita, data e numero d'iscrizione al registro dei revisori legali.

L'elenco è redatto in ordine alfabetico.

L'elenco è aggiornato con cadenza almeno trimestrale o, in ogni caso, a seguito di una procedura d'avviso.

5. Procedura per la formazione del Collegio dei revisori dei conti

La formazione del Collegio dei revisori dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei relativi componenti nel corso di una seduta pubblica del Consiglio regionale fatta salva la possibilità che il Presidente del Collegio, già individuato ai sensi del comma 2, dell'articolo 22 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 possa essere confermato dal Consiglio regionale del Veneto, a maggioranza assoluta degli assegnati, per un ulteriore incarico di Presidente del Collegio; in questo ultimo caso l'estrazione a sorte riguarda due componenti anziché tre componenti (articolo 22, comma 2 bis della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47). L'eventuale proposta di conferma del Presidente del Collegio viene approvata dal Consiglio regionale con separata deliberazione.

Ai fini dell'estrazione a sorte, ciascun candidato è identificato attraverso il numero progressivo d'iscrizione nell'elenco degli idonei.

Ai fini dell'estrazione vengono predisposte due tipi di schede: le prime riportanti solamente il numero progressivo d'iscrizione del candidato sono inserite in un'urna; le seconde riportanti il nome e il cognome di ciascun consigliere regionale sono riposte in altra urna.

Le due urne così costituite sono sigillate dal Segretario generale del Consiglio alla presenza dei due Consiglieri Segretari e tenute in custodia presso la Segreteria generale.

Nel corso della seduta pubblica di cui sopra il Presidente del Consiglio, constatata la regolarità dei sigilli, invita

il Segretario generale del Consiglio ad aprire l'arna contenente i nomi dei consiglieri regionali e ad estrarre le l'e schede ovvero due schede, qualora il Presidente del Collegio attualmente in carica venga confermato per un ulteriore incarico.

I nomi dei tre ovvero due consiglieri regionali estratti sono comunicati all'aula e messi a verbale.

Il Segretario generale del Consiglio procede all'apertura della seconda urna e invita ciascun consigliere regionale estratto a prelevare una sola scheda dall'urna contenente le schede dei candidati. I numeri riportati sulle schede estratte sono messi a verbale.

Al termine della procedura di estrazione, il Presidente del Consiglio comunica all'aula gli abbinamenti tra i numeri e i nomi dei candidati e dichiara costituito il Collegio dei revisori dei conti.

Qualora tra i nominativi estratti compaia il nome del Presidente del Collegio eventualmente confermato, ha luogo l'estrazione di un'ulteriore scheda, a cura dello stesso consigliere che ha estratto la scheda con il numero corrispondente al Presidente del Collegio confermato.

La procedura sopra descritta si applica anche nel caso di sostituzione di uno o due componenti limitando le estrazioni e le chiamate al numero di componenti necessario per completare l'organo.

6. Compiti del Servizio attività e rapporti istituzionali

- Il Servizio attività e rapporti istituzionali è incaricato di:
- a) tenere e aggiornare le schede dei candidati;
- b) predisporre gli avvisi;
- c) effettuare le comunicazioni;
- d) pubblicare e aggiornare l'elenco delle candidature;
- e) fornire l'assistenza necessaria alla commissione per la valutazione delle candidature.

7. Disposizioni finali

Per quanto non disposto dalla normativa statale e regionale vigente circa la disciplina dei collegi dei revisori dei conti delle regioni, con speciale riferimento alla gestione delle incompatibilità e delle fasi seguenti l'accettazione della nomina nel collegio stesso, si rimanda a quanto contenuto nella legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni.